

IL RAPPORTO TRA LA DOMANDA DI MEDIAZIONE E LA DOMANDA GIUDIZIALE

Aspetti processuali e sostanziali nella mediazione

ARGOMENTI DA TRATTARE:

- Inquadramento normativo
- La domanda nella mediazione volontaria, obbligatoria e delegata
- Corrispondenza tra domanda di mediazione e domanda giudiziale ai fini della condizione di procedibilità
- Domanda riconvenzionale in mediazione
- Effetti della domanda di mediazione sulla prescrizione e decadenza
- Chiamata del terzo
- Risposta alla domanda di mediazione
- Esame della giurisprudenza

Art. 3 co. 3 - Dlgs. 28/2010

Disciplina applicabile e forma degli atti

- 1. [...]
- 2. [...]
- **3. Gli atti del procedimento di mediazione non sono soggetti a formalita'.**
- 4. [...]

Art. 4 D.lgs 28/10

Accesso alla mediazione.

- **1. La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 e' presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia.** In caso di piu' domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale e' stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.
- **2. L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa.**
- **3. [...]**

Art. 2 D.Lgs 28/2010

Controversie oggetto di mediazione

- 1. Chiunque puo' accedere alla mediazione per la **conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili**, secondo le disposizioni del presente decreto.
- [...]

Art. 125 c.p.c.

Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte.

- 1. Salvo che la legge disponga altrimenti, la citazione, il ricorso, la comparsa, il controricorso, il precetto debbono indicare **l'ufficio giudiziario, le parti, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni o la istanza**, e, tanto nell'originale quanto nelle copie da notificare, debbono essere sottoscritti dalla parte, se essa sta in giudizio personalmente, oppure dal difensore che indica il proprio codice fiscale. Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.
- 2. [...]
- 3. [...]

Regolamento di mediazione – Organismo di Conciliazione di Firenze.

- Art. 3 – Avvio del Procedimento
- [...]
- 2. Nella domanda di mediazione devono essere indicati:
 - a) il nome dell'organismo di mediazione e il numero di iscrizione al Ministero;
 - b) i dati identificativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all'art. 3 del presente regolamento;
 - c) i dati identificativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere e/o deposito di visura camerale aggiornata;
 - d) descrizione dell'oggetto della domanda e delle ragioni della pretesa;
 - e) indicazione del valore della controversia determinato a norma del codice di procedura civile;
 - f) i dati identificativi dell'avvocato che assisterà la parte nel procedimento di mediazione e del soggetto che eventualmente rappresenterà la parte nell'incontro di mediazione. E' prescritta l'assistenza del legale, le parti non possono partecipare al procedimento se non con il ministero di un difensore;
 - g) dichiarazione del proponente di non aver depositato per la stessa controversia altre domande di mediazione presso diversi organismo di conciliazione;
 - H) documentazione relativa all'eseguito versamento delle spese di avvio.
- [...]

Regolamento del Servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze

- Art. 6) Avvio della procedura di mediazione
- **3. Nella domanda devono essere indicati:**
 - a) il nome dell'organismo di mediazione;
 - b) le generalità ed i recapiti delle parti e, se richiesto dalla legge o comunque nominati, degli eventuali difensori tecnici e/o consulenti;
 - c) la materia del contendere;
 - d) l'oggetto della controversia;
 - e) le ragioni della pretesa;
 - f) il valore della controversia sulla base dei criteri indicati nel Codice di Procedura Civile.
- **4. Alla domanda devono essere allegati:**
 - a) copia dei documenti d'identità della parte e del sottoscrittore, se diverso;
 - b) la ricevuta dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio, salvo specifiche esenzioni.

Art. 5 Dlgs 28/2010

- 1- bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilita' medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, **e' tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto** ovvero i procedimenti previsti dal [decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179](#), e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al [decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385](#), e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del [Codice delle assicurazioni private](#) di cui al [decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209](#), per le materie ivi regolate.

Art. 5 - Dlgs 28/2010

Condizione di procedibilita' e rapporti con il processo

- 1. bis. [...] L'esperimento del procedimento di mediazione e' **condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. [...] L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.** Il giudice ove rilevi che la mediazione e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all' articolo 6. **Allo stesso modo provvede quando la mediazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. [...].**
- 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, **il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, puo' disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale anche in sede di appello.** Il provvedimento di cui al periodo precedente e' adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non e' prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non e' gia' stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.
- [...]

Tribunale di Verona – Sez. III 12/05/2016

- In presenza di una **domanda riconvenzionale afferente a materia inclusa in quelle enunciate dall'art. 5, comma 1 bis, d.lg. n. 28/2010, il giudice deve assegnare termine per l'espletamento della procedura di mediazione anche laddove un tentativo di mediazione vi sia già stato prima dell'instaurazione del giudizio su impulso dell'attore**, non potendo escludersi che la circostanza sopravvenuta della domanda nuova dei convenuti possa portare le parti a riconsiderare la possibilità di una definizione transattiva della controversia.

Tribunale di Palermo 27/02/2016

- L'art. 5 comma 1 bis d.lg. n. 28 del 2010 impone il preventivo esperimento del procedimento di mediazione a chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia nelle materie specificamente indicate e sancisce che l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La norma però non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale si arricchisce di nuove domande o di nuove parti: in tal caso si ritiene che non sia necessario interrompere per rinnovare l'esperimento del procedimento di mediazione. Pertanto va rigettata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla difesa del convenuto.

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 29333/2019 , dep. 13/11/2019

- *«L'assunto cassatorio è che la Corte territoriale abbia violato l'art.4 del dlgs. N. 28/10 che prescrive che la domanda di mediazione debba contenere l'indicazione dell'organismo, delle parti, dell'oggetto e delle ragioni della domanda, in sintonia con quanto prescritto dall'art. 125 c.p.c., quanto al contenuto degli atti processuali, sì da garantire che quanto sottoposto all'organismo di mediazione trovi **corrispondenza** in quanto successivamente portato alla cognizione del giudice»*

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 29333/2019 , dep. 13/11/2019

- SEGUE CASS. 29333/19
- *«Pertanto, posto che, con la istanza di mediazione, la locatrice aveva domandato la risoluzione del contratto ex art. 1456 per mancata prestazione di fideiussione e con il ricorso introduttivo del primo grado aveva chiesto anche la risoluzione per l'uso sconosciuto del piazzale e le conseguenti domande risarcitorie, il giudice avrebbe dovuto rilevare la non coincidenza dell'oggetto della mediazione con il petitum e la causa petendi della domanda giudiziale e dichiarare improcedibile l'azione giudiziale»*

Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, n. 29333/2019 , dep. 13/11/2019

- SEGUE CASS. 29333/19
- «Il *motivo è infondato*.
- *All'esito di un accertamento di merito adeguatamente motivato, insuscettibile di riesame da parte di questa Corte, la decisione impugnata ha confrontato la domanda di mediazione con quella giudiziale ed ha ritenuto **che non vi fosse una insanabile sovrapponibilità del relativo oggetto***».

Art. 5 Dlgs. 28/2010

- [...]
- **6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale.** Dalla stessa data, la domanda di mediazione **impedisce altresì la decadenza per una sola volta**, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'[articolo 11](#) presso la segreteria dell'organismo.

G. IMPAGNATIELLO La domanda di mediazione: forma, contenuto, effetti

- L'informalità del procedimento rende invero senz'altro possibili precisazioni e modificazioni successive dell'oggetto e delle ragioni della pretesa, ma non par dubbio che, fino a quando il diritto fatto valere non è stato specificato con sufficiente precisione, non possano prodursi gli effetti sostanziali e procedurali della domanda di mediazione: dall'interruzione della prescrizione all'impedimento della decadenza, per finire alla prevenzione rispetto ad altri procedimenti di mediazione

Tribunale Mantova sez. I, 14/06/2016

- In tema di mediazione, il giudizio avente ad oggetto una domanda concernente la responsabilità medica è soggetto alla disciplina di cui all'art. 5 d.lg. 28/2010: non è fondata l'eventuale eccezione di improcedibilità del giudizio sollevata dal terzo chiamato, atteso che la mediazione deve essere esperita unicamente in relazione alle domande proposte dall'attore nei confronti del convenuto ma non con riguardo alle domande proposte da quest'ultimo nei confronti di terzi, in quanto una diversa soluzione comporterebbe un notevole allungamento dei tempi di definizione del processo, in contrasto con il principio di ragionevole durata dello stesso stabilito dall'art. 111 Cost.